

L'imminente entrata in vigore del dpcm sugli esuberanti provinciali sta creando caos negli enti

P.a., corsa alla mobilità fai-da-te

Accelerazione delle richieste per dribblare il decreto Madia

DI LUIGI OLIVERI

Sulla mobilità dei dipendenti delle province si sta scatenando il caos, mentre il dpcm in attesa di registrazione da parte della Corte dei conti non risolve alcuni problemi fondamentali.

Proprio l'imminente annunciata entrata in vigore del dpcm ha attivato molte amministrazioni che fin qui per tutto il 2015 si sono guardate bene dall'assumere dipendenti provinciali in sovrannumero. Il timore di non poter gestire discrezionalmente la scelta dei dipendenti, dovendo sottostare ai criteri meccanici ed oggettivi del dpcm, spinge molte amministrazioni a un'improvvisa accelerazione delle richieste e delle procedure di mobilità, che certo non giova alla razionalità del sistema, specie a pochi giorni dall'entrata a regime del funzionamento della piattaforma mobilita.gov.it, presso la quale dovranno transitare in via esclusiva domanda e offerta di mobilità. Dunque, nonostante il dpcm contenga una discipli-

na transitoria per fare salve le procedure in corso, si è aperto un vero assalto per chiudere in fretta e furia le mobilità attivate un po' a macchia di leopardo nel territorio. A partecipare al caos si è aggiunto anche il Miur che attraverso i propri uffici provinciali, come a Verona, ha invitato dipendenti provinciali a presentare domanda di mobilità intercompartimentale, senza per altro nemmeno indicare quanti posti sarebbero disponibili, per quali qualifiche e mansioni. Non si tratta di un vero e proprio bando, ma di una sorta di raccolta di manifestazioni di interesse alla mobilità, oggettivamente poco conciliabile con gli intenti del portale mobilita.gov.it. Il dpcm, dunque, lungi dall'agevolare il processo di mobilità, involontariamente finisce per generare ulteriore confusione. Anche perché lascia aperte troppe incertezze. Non si comprende cosa accada se le province non inseriranno i nominativi dei dipendenti soprannumerari. L'adempimento non è nemmeno configurato come obbligatorio; infatti, l'articolo 4,

comma 4, dello schema di dpcm contempla espressamente, senza sanzionarla, la possibilità che le province non carichino i dati. Il rimedio previsto è che ciascun dipendente singolarmente presenti istanza di mobilità sulla piattaforma: ma, se il dipendente non è formalmente individuato come soprannumerario, come è possibile sia presente in piattaforma?

Un altro possibile inadempimento è quello delle regioni, le quali potrebbero lasciar decorre la scadenza del 31 ottobre 2015, entro la quale ai sensi del dl 79/2015, dovrebbero riordinare le funzioni provinciali. In questo caso, entro il 30 novembre, le regioni dovrebbero, allora, trasferire alle province le risorse per sostenere i costi delle funzioni non trasferite. Questo pone un problema operativo relevantissimo: poiché si deve supporre che le regioni saranno obbligate a rifondere alle province anche i costi del personale, non si capisce a quale titolo detto personale sarà ancora da considerare in sovrannumero.

Province, costi pluriennali da confermare in futuro

Le province possono prevedere spese pluriennali solo per lo svolgimento di attività la cui mancata copertura determina danni certi per l'amministrazione. Anche in tali casi, inoltre, il perfezionamento dei relativi impegni contabili potrà avvenire solo se e quando saranno approvati i bilanci di previsione relativi ai futuri esercizi.

È questo il punto cruciale della circolare con cui, nei giorni scorsi, Anci e Upi hanno fornito alcuni chiarimenti sull'art. 1-ter del dl 78/2015. Come noto, tale disposizione, preso atto delle pesanti criticità finanziarie che pesano sugli enti di area vasta (stretti fra tagli pesantissimi e ritardi nell'attuazione della legge Delrio), ha previsto per quest'anno il varo di un preventivo solo annuale.

Tale previsione, come chiarito anche dalla Ragioneria generale dello stato, non impone agli enti che avessero già varato il consueto bilancio triennale di riapprovarlo. Anche in tali casi, però, la gestione dovrà essere adeguata alla nuova disposizione normativa, limitando l'esercizio «ordinario» al solo anno 2015.

Per tutte le voci (di entrata ma soprattutto di spesa) che hanno un orizzonte pluriennale, dovrà essere comunque approvato un bilancio, che però avrà valore conoscitivo e non autorizzatorio. Di conseguenza, gli impegni di spesa avranno valore di prenotazione e dovranno essere confermati nei prossimi esercizi, sperando che nel frattempo vi sia ancora la necessaria copertura. Ciò rende tutta la programmazione futura precaria.

La circolare fornisce un esempio calzante: nel caso di assunzione di personale a tempo determinato di personale, il relativo contratto potrà essere adottato con scadenza oltre la fine dell'anno in corso, ma con condizione risolutiva espressa connessa alla verifica dell'idonea copertura finanziaria negli esercizi successivi al 2015. L'impegno connesso sarà assunto regolarmente nell'esercizio 2015, mentre per le successive annualità sarà assunta una prenotazione finanziaria da trasformarsi in impegno successivamente all'approvazione del bilancio 2016 previa verifica della compatibilità finanziaria.

Più problematica pare la gestione degli investimenti, che infatti di bloccarsi del tutto. Difficilmente, infatti, dirigenti e responsabili si assumeranno l'impegno (come chiede la circolare) di autorizzare il provvedimento di indicazione della procedura di gara e la successiva aggiudicazione senza un bilancio vero a monte.

Matteo Barbero



La circolare Anci-Upi sui bilanci delle province sul sito www.italiaoggi.it/documenti

MEZZI PUBBLICI

A Milano tariffe light agli anziani

A Milano mezzi pubblici con tariffe agevolate per gli anziani. Lo ha deciso la giunta Pisapia che ieri ha approvato due misure che dal 1° novembre andranno a ridurre il costo dell'abbonamento al trasporto pubblico. La prima misura prevede l'introduzione di una nuova tariffa sperimentale legata alla fascia oraria. Queste nuove tipologie di abbonamento, riservate a uomini over 65 e donne over 60, permetteranno di viaggiare sempre, fuori dall'orario di punta del mattino: la validità sarà a partire dalle 9.30 fino al termine del servizio a un costo di 16 euro per l'abbonamento mensile e 170 euro per l'annuale. La seconda misura deliberata dalla giunta, che conferma per un ulteriore anno la sperimentazione dei titoli di viaggio legati al reddito Isee, riguarda l'allargamento della fascia a cui verrà garantita l'agevolazione. A poter usufruire dell'abbonamento mensile «Senior» a 22 euro e dell'annuale a 200 euro saranno infatti uomini e donne over 65 con un reddito Isee compreso tra 16.000 e 28.000 euro (a oggi la fascia andava da 16.000 a 20.000 euro).

Per la sezione autonomie non basta solo contenere le spese

Va ridotta l'incidenza del personale sulle uscite

DI MATTEO BARBERO

Gli enti locali sono obbligati a ridurre la spesa di personale anche in termini di incidenza sulla propria spesa corrente complessiva e non solo in valore assoluto. Lo ha chiarito la Corte dei conti, sezione delle autonomie, con la deliberazione n. 27/2015, risolvendo la questione di massima sollevata dalla sezione regionale di controllo dell'Emilia-Romagna. Quest'ultima aveva evidenziato l'incertezza della disciplina vincolistica contenuta nei commi da 557 a 557-quater della legge n.296/2006. In particolare, non era chiaro se sia sufficiente contenere la dinamica della sola spesa di personale, ovvero se occorra anche migliorare il rapporto fra tale aggregato e il complesso delle uscite correnti.

In effetti, mentre il primo vincolo è chiaramente previsto dal comma 557-quater (che impone agli enti «nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale, con riferimento al valore medio del triennio precedente»), la riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti è indicata dalla lett. a) del comma 557 come una delle possibili misure che le amministrazioni possono mettere in campo per centrare il predetto obiettivo, insieme alla razionalizzazione ed allo snellimento delle strutture burocratico-amministrative ed al contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa. Una sorta di consiglio, quindi, più che un vero obbligo. Tale lettura sarebbe stata confermata indirettamente anche dall'abrogazione, disposta dal dl 90/2014,

dell'art. 76, comma 7, del dl 112/2008, che vietava di effettuare nuove assunzioni negli enti in cui la spesa di personale superava il 50% di quella corrente.

Ma i giudici contabili sono stati di diverso avviso e hanno affermato, invece, l'immediata cogenza dell'obbligo di riduzione dell'incidenza percentuale della spesa di personale quale species rispetto al genus spesa corrente, senza che a nulla osti neppure la mancata emanazione del previsto dpcm volto all'individuazione di criteri e parametri di dettaglio.

A orientare questa lettura rigorosa, la copiosa giurisprudenza della Corte costituzionale, che ha in più occasioni riconosciuto alle disposizioni in esame carattere di principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica.

La Corte dei conti, inoltre, conferma che parametro di riferimento per verificare il rispetto dei predetti vincoli è rappresentato dal valore medio della spesa effettivamente sostenuta negli esercizi 2011-2013, un parametro, quindi, fisso e immutabile nel tempo e non, come in passato, dinamico, come già chiarito dalla deliberazione delle autonomie n. 25/2014. Questa pronuncia mette in allarme diverse amministrazioni, visto che finora nella prassi prevaleva nettamente la tesi ora rigettata. In alcuni casi, peraltro, si rischiano paradossali penalizzazioni a carico degli enti che, pur contenendo le uscite di personale, abbiano avviato percorsi di più intensa riduzione di altre tipologie di spesa e che adesso si trovano spiazzate dal nuovo orientamento, per di più espresso ad esercizio finanziario ormai quasi concluso.

© Riproduzione riservata